

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 4.09.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente, debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di *factoring*, nell'archivio della Centrale dei rischi eseguito dall'intermediario resistente cessionario del credito. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 21 ottobre del 2011, l'attuale ricorrente, debitore di un soggetto terzo in relazione ad un rapporto commerciale, chiedeva all'intermediario resistente, cessionario, in virtù di un rapporto di *factoring*, del credito vantato dal terzo, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei rischi, sottolineando come la segnalazione a "sofferenza" fosse fondata su un credito, quello appunto oggetto di cessione, non certo, in quanto contestato, e non immediatamente esigibile.

Con nota del 30 dicembre 2011 l'intermediario riscontrava il reclamo, respingendo ogni addebito. L'intermediario rammentava, innanzitutto, di aver richiesto, con raccomandata del 13 gennaio 2010, il pagamento delle fatture oggetto di cessione e non pagate per complessivi di € 7.619,78 e che in assenza di risposta, la posizione veniva segnalata a sofferenza, dandosene comunicazione al debitore ceduto con nota del 20 aprile 2011. Dal momento che quest'ultimo, in seguito a tale comunicazione, rappresentava telefonicamente di aver contestato al creditore originario la mancata fornitura della merce con lettera del 7 gennaio 2010, trasmessa via fax il successivo 1° marzo, l'intermediario aveva ritenuto opportuno procedere a una sospensione temporanea della segnalazione, nell'attesa di

verificare con il cedente la fondatezza delle contestazioni avanzate dal debitore ceduto; del che gli veniva data puntuale comunicazione con nota del 9 maggio 2011. Esponeva infine l'intermediario che, avendo il cedente riferito che *"il debitore risultava già inadempiente per il pagamento di fatture scadute precedentemente alla fornitura contestata"*, esso aveva ritenuto che non sussistessero più le ragioni per mantenere sospesa la segnalazione.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver brevemente descritto i termini in fatto della questione in maniera sostanzialmente coincidente con quelli esposti nel reclamo e nella nota di riscontro, il ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio la cancellazione del proprio nominativo *"in quanto iscritto in violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"*.

L'intermediario si è costituito depositando controdeduzioni. Dopo aver ripercorso i termini della vicenda, offrendo una ricostruzione dei fatti pressoché corrispondente con quella prospettata dal ricorrente, il resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente – debitore ceduto nell'ambito di un rapporto di *factoring* - non rivestirebbe la qualifica di *"cliente"* della finanziaria. In subordine ha comunque dedotto l'infondatezza del ricorso nel merito, sostenendo di aver dato corretta applicazione dei principi stabiliti in materia di segnalazione a sofferenza dei crediti non pagati, e rilevando come il ricorrente non abbia in alcun modo provata la fondatezza della contestazione di mancata esecuzione della fornitura che avrebbe dato origine al credito oggetto di cessione.

DIRITTO

Occorre esaminare innanzitutto l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal resistente. L'eccezione è fondata. Come chiariscono le disposizioni attuative, adottate dalla Banca d'Italia, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nelle operazioni di *factoring*, e più in generale in quelle di cessione di crediti, cliente dell'intermediario si considera, in via di principio, il cedente e non anche il debitore ceduto (cfr. sezione I, § 3).

La *ratio* di questa previsione è, per vero, facilmente spiegabile: gli è, infatti, che le operazioni in parola rappresentano delle forme di finanziamento del cedente, che appunto si vede corrispondere un credito dall'intermediario commisurato, secondo regole variabili da caso a caso (e che tengono conto ovviamente anche delle modalità convenzionali di distribuzione del rischio di insolvenza), all'ammontare complessivo del portafoglio dei crediti ceduti. In questa prospettiva è dunque chiaro che il debitore ceduto non può venire in rilievo come *cliente* dell'intermediario, ma viene in rilievo semplicemente come soggetto obbligato al pagamento di un credito nella cui titolarità l'intermediario è subentrato; un credito che oltretutto non muta natura, ma è, e resta, invece esattamente il credito originario (e questo spiega perché il ceduto possa eventualmente continuare a opporre all'intermediario cessionario le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dal titolo da cui il credito trae origine).

Le disposizioni attuative prevedono, in realtà, solo un caso in cui anche il debitore ceduto può essere considerato cliente dell'intermediario, e così accedere al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB; vale a dire quando l'intermediario abbia concesso al debitore ceduto una dilazione di pagamento (cfr. sempre sezione I, § 3). Ma qui la differenza si spiega, allora confermandosi, se si vuole, la *ratio* della norma generale, proprio perché la concessione di una dilazione di pagamento da parte del cessionario è il segno che tra questi e il ceduto si è stabilita una relazione diretta che permette di considerare instaurato - se non anche un vero e proprio rapporto negoziale che parzialmente modifica, quanto alle modalità di adempimento, i termini originari del rapporto

obbligatorio in cui l'intermediario è subentrato - comunque quel contatto qualificato che le disposizioni attuative considerano condizione necessaria per far assumere la qualità di cliente e dunque la legittimazione ad adire l'ABF.

Ebbene, poiché nel caso di specie la contestazione di illegittimità della segnalazione non è fondata dal ricorrente sull'assunto che il resistente le avrebbe accordato una tale dilazione e sulla eventuale violazione di tali accordi - ma semmai sulla pretesa inesistenza del credito ceduto in conseguenza della mancata esecuzione del rapporto di fornitura (una vicenda, questa, di cui, oltretutto, l'ABF nemmeno può conoscere: cfr. sempre le disposizioni attuative, sezione I, § 3) – sembra evidente al Collegio l'assenza dell'unico presupposto che permetterebbe di attribuire al ricorrente la qualifica, altrimenti inesistente, di cliente dell'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI